



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **238**

in data **16/12/2021**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventuno** addì **16 - sedici** - del mese **dicembre** alle ore **09:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO.
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO AI SENSI DEL D.M. 25
SETTEMBRE 2015**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- Decreto Legislativo n.109/2007 avente ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la Pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- Decreto Legislativo n.231/2007 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di Riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- Provvedimento Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- Decreto Legge 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014)avente ad oggetto. "Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- Decreto Ministeriale 25 Settembre 2015 avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

ATTESO CHE

- L'art. 35 del D.L.94/2014, comma 1 prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali, non risulta possibile la identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, rimanendo ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Tale disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente;
- Il Decreto Legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire la adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla P.A. l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni in presenza di uno degli indici di anomalia devono provvedere alla segnalazione all'UIF;
- L'art. 6 del D.M., in argomento, prevede altresì che le pubbliche amministrazioni provvedano alla individuazione di un soggetto denominato "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, al fine di garantire la efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;

- l'art.7 prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale INFOSTAT–UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema on line;
- L'art.4 del D.M. ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia alla autorità giudiziaria;
- L'Art.57 del D.Lgs.231/2007 prevede in caso di mancata segnalazione la applicazione di una sanzione pecuniaria il cui limite massimo è pari al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata;

RILEVATO che le amministrazioni possono valutare e decidere, ai sensi dell'art.6, comma 5 del 25/09/2015, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore";

RITENUTO di nominare "Gestore" delegato alla valutazione e alla trasmissione delle segnalazioni all'UIF il Dott. Stefano Gandellini, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 190/2012, delegandolo alla adozione delle procedure interne, previste dal D.M. Interno del 25/09/2015, dal D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

PRECISATO che Dirigenti e i Responsabili di Servizio dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al Gestore le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopracitato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;

DATO ATTO che l'organo che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2016 e norme collegate

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla contabilità dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal Segretario Generale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

- Di nominare "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF il Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art.1, comma 7, della legge 190/2012, per la durata del proprio incarico;

- Di individuare le seguenti procedure interne di raccolta e invio segnalazioni:

A) Il soggetto “Gestore”, formalmente individuato nel Segretario Generale del Comune, Responsabile della prevenzione della corruzione, è delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

B) Tutti i Dirigenti, i titolari di incarichi di alta professionalità/posizione organizzativa, i responsabili di servizio (d'ora in poi in sintesi anche “Responsabili”) anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento, sono obbligati a segnalare al Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nell'allegato al predetto D.M. 25/9/2015; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi “soggetti a cui è riferita l'operazione” le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;

C) Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia . Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore dell'esito dell'istruttoria;

D) Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo UIF o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line;

E) Nell'effettuazione delle comunicazioni da parte dei Responsabili al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Responsabili si applicano in via analogica le regole sul whistleblowing per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza;

F) Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

G) L'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui al comma 1 dell'art 10 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati), salvo

diverse determinazioni del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo;

H) Il Gestore dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.

- di delegare il medesimo soggetto gestore alla adozione di eventuali ulteriori procedure interne di cui all'art. 6 del D.M. del Ministro dell'Interno del 25/09/2015 e di cui all'art.35, comma 2, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, in aggiunta a quanto ivi previsto e laddove ritenuto necessario;
- Di stabilire che Dirigenti e i Responsabili di servizio dell'Ente, quali operatori interni, sono onerati di segnalare al Gestore le operazioni sospette a prescindere dall'importo tenendo conto degli indicatori di anomalia, di cui al DM sopracitato, nell'ambito dei settori di attività: appalti, finanziamenti pubblici (sussidi e contributi), controlli fiscali, immobili e commercio;
- Di dare atto che dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
- di pubblicare il presente decreto sul sito, Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto Sezione "Altri Contenuti" sottosezione "Corruzione" quale condizione minima di informazione al personale dipendente;
- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti e Responsabili di Servizio.

Con voti unanimi palesemente espressi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano